

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3181

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUL)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative e complementari del Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431

*Presentato alla Presidenza il 20 maggio 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Entrate rapidamente e facilmente nell'attività pratica dell'Amministrazione, le norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, hanno notevolmente semplificato la esecuzione dei lavori pubblici non solo di stretta pertinenza dello Stato, ma anche degli Enti locali e degli altri Enti pubblici che operano nel settore con il concorso o il contributo dello Stato. Si può dire anzi che proprio nel campo delle opere a contributo, che è quello più vasto ed articolato, si sono avver-

tati in maggior misura i benefici di procedure amministrative più semplici e svelte.

Le nuove procedure, al vaglio della pratica, hanno dato indubbiamente ottima prova, consentendo di conseguire apprezzabili risultati, primo fra tutti l'impiego di somme considerevoli che erano rimaste inutilizzate.

Ciò incoraggia a proseguire sulla stessa linea, affinando ed integrando una disciplina giuridica dimostratasi proficua ed attiva. Durante la prima applicazione del nuovo sistema, l'Amministrazione ha potuto infatti raccogliere molte indicazioni circa i vantaggi che

tali disposizioni hanno conseguito nei vari ordini di adempimenti tecnico-amministrativi, circa il modo di migliorare alcuni metodi e la convenienza di estendere i principi del decentramento ai quali si ispira la normativa transitoria.

Il presente disegno di legge intende mettere a frutto questa esperienza e tradurla in un perfezionamento delle norme del decreto-legge, con l'affidare al Governo il compito di emanare norme delegate, integrative e complementari delle disposizioni contenute nel titolo III.

Quelle disposizioni saranno rese più efficienti e complete, e potranno essere estese ai casi in cui l'attribuzione di più ampie competenze agli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici e l'acceleramento e la semplificazione di procedure e formalità in materia di opere e lavori pubblici, anche di competenza degli Enti locali o di altri enti pubblici, possano ritenersi utili fattori concorrenti alla ripresa dell'economia nazionale: questi sono i criteri ai quali l'articolo 1 del disegno di legge indirizza l'esercizio della delega legislativa.

Se la forma prescelta — delega al Governo — si armonizza alla natura delle norme da emanare, le quali, come si è detto, trarranno origine proprio dalla concreta esperienza amministrativa compiuta dagli organi governativi, gli obiettivi di fondo ai quali si ricollega

il provvedimento hanno indotto a prescrivere nell'articolo 2, il parere di una Commissione di parlamentari, assicurando così la presenza di valutazioni proprie dei corpi legislativi nell'*iter* formativo delle nuove norme.

In quanto perfezionamento di un sistema temporaneo e transitorio, dettato da esigenze eccezionali, anche la disciplina oggetto di delega avrà carattere temporaneo e transitorio. La sua scadenza, infatti, è fissata, dall'articolo 2, alla data del 30 giugno 1967. Questo termine (di sei mesi più lungo di quello stabilito in altro provvedimento, diretto alla pura e semplice proroga nel titolo III del decreto-legge) è stato fissato tenendo conto, da un lato, del tempo necessario per l'emanazione della legge di delega, e dall'altro dei preparativi che occorreranno per il ritorno ad un regime di disciplina ordinaria. Non è infatti da escludere che, dopo questa esperienza legislativa di natura eccezionale e transitoria, la disciplina ordinaria potrà aver bisogno di una revisione e di un aggiornamento.

Anche sotto tale profilo, quindi, le norme del decreto legislativo 15 marzo 1965, n. 124, ed i miglioramenti che verranno loro apportati dalle norme delegate potranno dimostrarsi utili, segnando nuovi orientamenti per l'evoluzione della futura legislazione in materia di opere pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme integrative e complementari delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Le norme previste nel precedente comma dovranno essere dirette a:

1) innovare, sia pure transitoriamente, in merito alla competenza specifica degli organi ed uffici centrali e degli organi ed uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

2) regolare procedimenti amministrativi attinenti a materie comprese nel settore dei lavori pubblici;

3) semplificare le funzioni consultive;

4) indicare categorie di atti e, occorrendo, atti singoli, ai quali dovranno essere applicate procedure nuove e più rapide.

Ai fini predetti, le norme delegate dovranno uniformarsi ai criteri direttivi cui fanno riferimento le disposizioni contenute nel Titolo III del citato decreto-legge e nella relativa legge di conversione e dovranno consistere in un perfezionamento tecnico delle stesse e nella loro estensione a casi obiettivamente determinabili, con riferimento alla necessità di conferire più vaste attribuzioni agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, anche nella forma di un concorso alla più rapida azione degli enti operanti nel settore dei lavori pubblici.

### ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 1967 e sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità, sentita una Commissione composta di cinque deputati e cinque senatori, designati rispettivamente dai Presidenti della Camera e del Senato.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.